

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2012, n. 238.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

Art. 2.

Contributo straordinario

1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Puccinia-Torre del Lago.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3412):

Presentato dal sen. Guido POSSA ed altri il 18 luglio 2012.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 24 luglio 2012 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25 luglio e il 1º agosto 2012.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 2 agosto 2012 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato e approvato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 3 agosto 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5419):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 agosto 2012 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 26 settembre 2012; il 2, 10, 16, 25 e 31 ottobre 2012.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2012 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato e approvato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 22 novembre 2012.


NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Note all'art. 3:

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi im-



pianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è il seguente:

«Art. 1 (*Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura*).
— 1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;

b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;

c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali”.

3. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina

e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

12G00008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2012.

Rilascio della licenza di giardino zoologico al Parco le dune del Delta, in Savio di Ravenna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di

concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 25 luglio 2005 con la quale la Società Alfa 3000, proprietaria del Parco «Le dune del Delta», sito in località Standiana S.S. 16 Adriatica km 116, Savio di Ravenna, inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'allegato 4, punto A), del decreto legislativo n. 73/2005, e in cui la struttura risulta in via di realizzazione;

Vista la nota prot. n. DPN/2006/20025 del 2 agosto 2006, con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota del 26 ottobre 2010 prot. n. DPN/2010/0022910, con la quale la struttura invia l'integrazione alla documentazione e vista la nota del 9 maggio 2011 ns. prot. n. PNM/2011/0010095 dell'11 maggio 2011, con la quale la struttura comunica la fine dei lavori inviando altra documentazione richiesta;

Vista nota prot. n. PNM/2011/0012818 del 14 giugno 2011 con la quale si richiedono alla struttura ulteriori integrazioni alla documentazione, che risultava ancora incompleta;

Vista la nota del 30 agosto 2011, ns. prot. n. PNM/2011/0019601 del 23 settembre 2011, con cui la struttura invia le integrazioni richieste;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

